

Numero scheda 08.330.11S

## SALDI FINE STAGIONE

**Area** UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO SAMOGGIA  
**Responsabile** BOLOGNESI STEFANO  
**Servizio** Polizia Locale

### Modalità di richiesta

DI PERSONA  
FAX  
LETTERA

### Requisiti

Requisiti richiesti ai commercianti al dettaglio in sede fissa con attività nel Comune di Casalecchio di Reno.

### Documentazione

Con Delib. G.R. 1780 del 2 dicembre 2013, la Regione Emilia Romagna ha semplificato le vendite di fine stagione eliminando l'obbligo di comunicazione preventiva.

### Normative

- D.LGS. 114/1998
- Delib. G.R. 1732/1999
- Delib. G.R. 2549/2003
- Delib. G.R. 1948/2007
- Delib. G.R. 867/2008
- Delib. G.R. 2052/2008
- Delib. G.R. 1666/2010
- Delib. G.R. 725/2011

- Delib. G.R. 1780/2013

- Delib. G.R. 1804/2016

### **Contribuzione dell'ente**

Nessuna

### **Costo per l'utente**

Nessuno

### **Dove rivolgersi**

SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino

### **Note**

Le vendite di fine stagione possono essere effettuate in due periodi dell'anno:

- a partire dal giorno feriale antecedente l'EPIFANIA (nel 2017 da giovedì 5 gennaio) per un periodo fisso di 60 giorni consecutivi
- dal primo sabato di LUGLIO per un periodo fisso di 60 giorni consecutivi

È obbligatorio rendere nota la natura della vendita ed esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.

Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinte e separate da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.

La pubblicità relativa alla vendita deve essere presentata in modo non ingannevole per i consumatori.

Nel caso venga indicato un solo prezzo è obbligatorio vendere a tale prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.

È obbligatorio praticare i prezzi pubblicizzati senza limiti di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte che, qualora si verifichi, deve essere reso noto ai consumatori.

È vietato il riferimento nella pubblicità a fallimento o procedure fallimentari o simili.

Ai sensi della Delib. G.R. 1804/2016, nei 30 giorni che precedono le vendite di fine stagione (saldi), NON possono essere effettuate vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.